

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2026, n. 7-2241

Decreto legislativo n. 49/2014. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006, con il Centro di Coordinamento RAEE per l'erogazione, a titolo gratuito, del servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate sia in ambito domestico che professionale, denominate "RAEE Dual



Seduta N° 143

Adunanza 16 FEBBRAIO 2026

Il giorno 16 del mese di febbraio duemilaventisei alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO

DGR 7-2241/2026/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 49/2014. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006, con il Centro di Coordinamento RAEE per l'erogazione, a titolo gratuito, del servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate sia in ambito domestico che professionale, denominate "RAEE Dual Use".

A relazione di: Marnati, Vignale, (Tronzano)

Premesso che il decreto legislativo n. 49/2014, di recepimento della direttiva europea n. 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplina l'immissione sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) ed i relativi rifiuti (RAEE) ed, in particolare, sancisce che:

- all'articolo 33, il Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato, è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che vi aderiscono entro 30 giorni dalla loro costituzione, e da due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) e dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
- all'articolo 34, ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all'articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce annualmente i dati inerenti ai RAEE gestiti dagli impianti di trattamento (lettera a) ed i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori (lettera b), specificando che tali informazioni possono essere utilizzati anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE;

Preso atto che il Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) è l'unico organismo centrale in Italia che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei

domestici.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato”:

i “RAEE Dual Use” sono quei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che per caratteristiche, prezzo e canali di vendita possono essere utilizzate sia in ambito domestico che professionale e che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l) del citato decreto legislativo n. 49/2014 sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;

la Regione Piemonte è un utilizzatore di AEE Dual Use e, di conseguenza, produttrice di RAEE Dual Use da avviare a corretto trattamento;

dalle stime effettuate riguardanti la produzione annuale di RAEE, la Regione Piemonte è da considerarsi “Grande Utilizzatore” di AEE Dual Use, ovvero rientrando nella categoria idonea ad usufruire del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti di recupero dei RAEE a titolo gratuito attivabile grazie al sistema di gestione di questa particolare filiera di rifiuti, coordinata dal CdC RAEE secondo specifiche modalità operative;

la Regione Piemonte rappresenterebbe la prima istituzione in Italia ad usufruire di questa possibilità offerta sulla base della disciplina nazionale sui RAEE, fungendo quindi da precursore di altre amministrazioni pubbliche di medie o grandi dimensioni.

Richiamato che l’articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006 autorizza il Ministero dell'Ambiente e altre autorità competenti a stipulare accordi con enti pubblici, imprese e associazioni di categoria, al fine di semplificare le procedure e razionalizzare la gestione dei rifiuti.

Dato atto che, a tal fine, la citata Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, d’intesa con la Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio e la Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, è addivenuta alla condivisione con il CdC RAEE dei contenuti di uno schema di accordo di collaborazione, finalizzato a disciplinare le attività necessarie per rendere fruibile alla Regione il servizio di ritiro gratuito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Dual Use (RAEE Dual Use) da parte del Centro di coordinamento RAEE, ed ai sensi del quale:

- ricade in capo alla Regione Piemonte la gestione dei processi di programmazione, monitoraggio ed assistenza tecnica relativi ai RAEE Dual Use, garantendo l'uso delle proprie strutture e competenze per le attività formative e informative;
- l'attività del CdC RAEE è a titolo gratuito e comprenderà la messa a disposizione del portale per l'iscrizione dei Punti di prelievo dei RAEE Dual Use della Regione Piemonte, nonché l'attivazione del servizio di ritiro gratuito ed il supporto all'iscrizione;
- ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, nel rispetto della normativa vigente, previo accertamento del raggiungimento di risultati positivi;
- dalla sua sottoscrizione non derivano ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto ciascuna parte provvede all'adempimento delle attività di propria competenza nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio e attraverso le proprie risorse umane e strumentali;
- ha la finalità di favorire la diffusione di informazioni sull'importanza della corretta gestione dei RAEE al fine di massimizzarne il recupero di materia, anche in virtù della presenza di materie prime critiche al loro interno.

Preso atto che il DM n. 59/2023, tra gli obblighi normativi previsti, include, in particolare, l’iscrizione alla Piattaforma RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per le Tracciabilità dei Rifiuti) che vincola agli obblighi ed alle relative responsabilità in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi, cui afferiscono parte dei RAEE (quali monitor e PC portatili) e che condiziona direttamente ogni modalità operativa di deposito e successivo allontanamento degli stessi.

Dato atto che, come da nota del Presidente della Regione Piemonte del 13 febbraio 2025, il Responsabile della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio agisce in qualità di Rappresentante dell’Operatore nella procedura contenuta nella piattaforma RENTRI.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai

sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".
Vista la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le attività previste rientrano nei regionali compiti istituzionali ed il servizio di ritiro e gestione dei RAEE è operato dal Centro di Coordinamento a titolo gratuito e senza corrispettivo a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera

- di approvare, ai sensi del decreto legislativo n. 49/2014, lo schema di accordo di collaborazione, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006, con il Centro di Coordinamento RAEE per l'erogazione, a titolo gratuito, del servizio di ritiro gratuito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate sia in ambito domestico che professionale, denominate "RAEE Dual Use";
- di demandare al responsabile della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la sottoscrizione del suddetto accordo di collaborazione, autorizzando le eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento del suo perfezionamento, nonché i suoi eventuali rinnovi, essendo i suoi contenuti di natura prettamente tecnica;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio e alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, ciascuna per le proprie competenze, l'adozione di successivi atti e provvedimenti che si rendessero necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1. lettera d), e dell'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITÀ DI GESTIONE RAEE DUAL USE E RELATIVA SENSIBILIZZAZIONE
E DIVULGAZIONE IN REGIONE PIEMONTE**

Tra

Regione Piemonte, con sede in Piazza Piemonte n. 1 – 10127 Torino, rappresentata da, in qualità di, munito degli occorrenti poteri per la stipula del presente atto (di seguito, “Regione Piemonte”)

e

il **Centro di Coordinamento RAEE**, con sede legale in Milano, via Edmondo De Amicis 51, 20123, ed ivi domiciliato ai fini del presente accordo rappresentato dal Direttore Generale, Ing. Fabrizio Longoni (di seguito, per brevità “**CdC RAEE**”)

congiuntamente definiti, per brevità, **le Parti**

PREMESSO CHE

- Visto il Dlgs n. 49 del 14 marzo 2014 che recepisce nel nostro Paese i contenuti della direttiva europea sui RAEE 2012/19/EU che introduce il regime di responsabilità estesa del produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, disciplina l'immissione nel mercato dei prodotti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i relativi rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (nel seguito RAEE).
- Visti gli artt. 33 e 34 del Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 che recepisce in Italia i contenuti della direttiva europea sui RAEE 2012/19/EU che definiscono ruoli e compiti del Centro di Coordinamento RAEE, che opera sotto la supervisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

CONSIDERATO CHE

- I grandi utilizzatori sono soggetti pubblici o privati come aeroporti, aziende, ospedali, caserme, scuole, centri di ricerca, ecc. che generano quantitativi significativi di RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti, a condizione che siano di origine domestica e che siano suddivisi in maniera conforme ai raggruppamenti definiti dalla normativa.
- Tali soggetti producono rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito RAEE) derivanti da utilizzo professionale che, in base alla tipologia e quantità di rifiuto prodotto, vengono definiti RAEE Dual Use, la cui gestione rappresenta un ambito di interesse verso cui sviluppare azioni di supporto per una corretta gestione in una prospettiva di Economia Circolare;

- la Regione Piemonte è un utilizzatore di AEE Dual Use e conseguentemente produttore di RAEE Dual Use da avviare a corretto trattamento;
- il Centro di Coordinamento RAEE è l'organismo centrale che si occupa in Italia di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- emerge sempre più l'esigenza di supportare enti ed imprese per una corretta gestione dei RAEE Dual Use nonché per favorire processi di sviluppo economico e di economia circolare;
- vi è una comune volontà di strutturare una collaborazione al fine di rendere fruibile a Regione Piemonte il servizio di ritiro gratuito dei RAEE da parte dei sistemi collettivi consorziati del CdC RAEE;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

ART. 1

Premessa

1. Le premesse e i considerata formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2

Definizioni

1. Le seguenti definizioni sono applicabili nel presente Accordo:
 - a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
 - b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
 - c) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
 - d) "RAEE professionali": i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera c);
 - e) "RAEE Dual Use": i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
 - f) "raggruppamento": ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

ART.3

Finalità e oggetto

1. Le parti stipulanti intendono favorire, con il presente Accordo, l'espletamento del servizio di ritiro gratuito dei RAEE Dual Use attraverso i sistemi collettivi consorziati del CdC RAEE stesso dal/dai luogo/luoghi che la Regione Piemonte definirà come punto/i di prelievo e la diffusione di informazioni sull'utilità di avviare a recupero i RAEE.
2. Le parti si impegnano quindi a realizzare le seguenti attività:
 - a) il CdC RAEE metterà a disposizione della Regione Piemonte il portale per l'iscrizione dei propri Punti di prelievo dei RAEE Dual Use nella categoria Grandi Utilizzatori e effettuerà l'attivazione del servizio di ritiro gratuito da parte dei sistemi collettivi consorziati a seguito di una assegnazione elaborata dal proprio algoritmo;
 - b) la Regione Piemonte e il CdC RAEE svolgeranno attività di informazione/formazione riguardo la natura e la pericolosità dei RAEE per l'ambiente, ma anche delle loro potenzialità economiche in termini di "contenitori di materie prime" e quindi dell'importanza del loro corretto riciclo e recupero.

ART.4

Attività e obblighi delle parti

Gli ambiti di collaborazione previsti dal presente Accordo sono disciplinati nel seguito.

1. La Regione Piemonte, e nello specifico attraverso la direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 si impegna a:
 - 1.1 - realizzare l'attività di programmazione e coordinamento per la regolamentazione e l'ottimizzazione del servizio da parte CdC RAEE del ritiro dei RAEE Dual Use sul territorio regionale dai siti che saranno identificati;
 - 1.2 - redigere procedure specifiche finalizzate al raggiungimento delle attività;
 - 1.3 - condividere e divulgare le procedure aziendali all'interno dell'Ente al fine di formalizzare e definire una collaborazione tra le diverse funzioni ed ottimizzare il processo produttivo;
 - 1.4 - monitorare la *compliance* della gestione delle attività di coordinamento e delle procedure aziendali;
 - 1.5 - mettere a disposizione, anche territorialmente, le proprie strutture per attività di incontro, informazione ed organizzazione per la parte operativa dell'accordo tra le parti con il necessario coinvolgimento degli Enti Pubblici ed eventualmente degli operatori economici;
 - 1.6 - dare diffusione delle informazioni che Regione Piemonte sarà in grado di fornire relativamente alle AEE e ai RAEE in particolare per l'alta valenza economica degli elementi chimici e le materie critiche in essi contenuti;
 - 1.7 - collaborare con CdC RAEE per l'attività di formazione ed informazione sui RAEE.
2. Il CdC RAEE per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 si impegna a:
 - 2.1 - mettere a disposizione il portale, raggiungibile dal sito www.cd craee.it, per l'iscrizione e la gestione delle attività di avvio a corretto trattamento dei RAEE Dual Use generati da parte della Regione Piemonte;
 - 2.2 - fornire il supporto all'iscrizione tramite il proprio call center raggiungibile al numero 800 894 097 negli orari di funzionamento dello stesso, e tramite l'apposita documentazione pubblicata sul sito www.cd craee.it;

2.3 - garantire nella fase di impostazione del servizio il supporto per le attività di informazione relative ai RAEE Dual Use;

2.4 - effettuare il passaggio di informazioni verso la struttura centrale di Regione Piemonte – Direzione Ambiente che coordina le attività ambientali in merito ai ritiri effettuati presso i punti di prelievo che Regione Piemonte avrà iscritto, secondo modalità da concordare;

2.5 - condividere l'elenco degli impianti di conferimento finale dei RAEE Dual use oggetto delle attività definite dal presente Accordo.

ART. 5

Modalità realizzative

1. Regione Piemonte e CdC RAEE daranno attuazione alle attività previste dal presente Accordo anche condividendo uno o più progetti esecutivi congiunti, contenente il dettaglio delle azioni previste e delle azioni poste in essere da ciascuna delle parti.

2. Le parti potranno condividere variazioni ai progetti esecutivi finalizzati al miglioramento degli stessi.

3 Per le attività di ritiro si farà riferimento ai seguenti codici EER, come da tabella che segue.

160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (esempio: pc, stampanti, fax, fotocopiatori, scanner, server, strumenti vari da ufficio, telefoni fissi, cordless, telefoni, palmari, tablet, bilancia, ecc.)
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (monitor, schermi, PC portatili, climatizzatori, split, fancoil, ecc.)
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (es climatizzatori per unità esterne, frigoriferi, ecc.)
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
080318	toner con chip per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose
080317*	toner con chip per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

ART. 6

Durata

1. Dalla data della sua sottoscrizione, il presente Accordo ha una durata di 36 mesi ed è rinnovabile, nel rispetto della normativa vigente, previo accertamento del raggiungimento di risultati positivi. Entro la scadenza dei 36 mesi le Parti si incontreranno per eventualmente rinegoziare i termini del presente Accordo.

2. Ciascuna delle Parti può liberamente recedere in qualunque momento previa comunicazione all'altra Parte stipulante e con un preavviso non inferiore a 30 giorni lavorativi.

ART. 7

Oneri Economici

1. Le Parti si assumono gli oneri per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4 e per la partecipazione dei propri esperti alle attività informative, formative e di assistenza tecnica nonché per l'utilizzo delle attrezzature necessarie, incoraggiando il possibile coinvolgimento anche di altri Enti pubblici.

ART. 8

Trattamento dati personali

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".
2. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali e si obbligano, a:
 - trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza o in possesso nel corso dell'esecuzione del presente Accordo per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti;
 - limitare il periodo di conservazione dei dati personali a quanto necessario per eseguire il presente Accordo e per rispettare gli eventuali obblighi di legge;
 - adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, di cui all'art. 32 del GDPR, nonché ogni altra misura preventiva dettata dall'esperienza, idonee ad evitare trattamenti di dati non consentiti o non conformi allo scopo per il quale i dati sono raccolti e trattati;
 - adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR da parte degli interessati;
 - fornire idonea informativa sui trattamenti effettuati, nonché comunicare tempestivamente la richiesta dell'interessato all'altra Parte;
 - non diffondere a soggetti diversi dalle persone autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento, i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo;
 - tenere un registro, ove richiesto, delle attività di trattamento svolte, in conformità all'art 30 del GDPR;
 - comunicare, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza, eventuali violazioni di dati personali, nonché cooperare ai fini della notifica all'Autorità Competente.
3. Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per i danni provocati dall'inadempimento della presente clausola. Ciascuna Parte dovrà rispondere dinanzi agli interessati per i danni provocati da eventuali violazioni dei diritti di terzi nell'ambito delle presenti clausole.

ART. 9

Responsabili dell'Accordo di collaborazione

1. Per Regione Piemonte sarà responsabile dell'Accordo di collaborazione Per la parte operativa sarà responsabile il/la del Settore contattabile ai seguenti indirizzi: telefono 011432____, e-mail: _____@regione.piemonte.it e _____@regione.piemonte.it.
2. Per il CdC RAEE sarà responsabile dell'Accordo di collaborazione l'ing. Fabrizio Longoni, Direttore Generale contattabile ai seguenti indirizzi telefono 0287244905 e_mail fabrizio.longoni@cdcraee.it.

ART. 10

Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo mediante l'intervento dei Responsabili delle Parti.

ART. 11

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Ex Dlgs 231/2001

1. Le Parti, nella conduzione delle proprie attività e nella gestione dei propri rapporti, si riferiscono ai principi etici condivisi, con l'obiettivo di scongiurare la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 s.m.i. (il "Decreto 231"), i quali si intendono reciprocamente conosciuti con la sottoscrizione del presente Accordo.

ART. 12

Conflitto di interesse

1. Nell'esecuzione dell'Accordo, le Parti si obbligano ad avere esclusivo riguardo agli interessi dell'altra Parte garantendo che non sussistono situazioni che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione all'attività da eseguire.

ART. 13

Riservatezza

1. Le Parti convengono che i contenuti, i documenti, le informazioni, i dati personali - come definiti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del presente Accordo, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dello stesso, sono da considerarsi come strettamente confidenziali. Le Parti si impegnano pertanto a mantenerli riservati e a farli mantenere tali dai rispettivi dipendenti e collaboratori, salvo per quanto richiesto dalla legge o per l'esercizio dei diritti di una parte nei confronti dell'altra che abbiano fonte nel presente Accordo, nonché per ottemperare ad eventuali richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.

2. Fermo restando quanto sopra, non possono essere considerate informazioni confidenziali quelle (i) che la Parte possa dimostrare di aver sviluppato o acquisito indipendentemente dal presente Accordo; (ii) che diventino di pubblico dominio, per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente; (iii) siano rese note dalla Parte che le detiene a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza; (iv) siano ricevute legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.

3. Questa condizione di riservatezza riguarda sia l'esistenza e il contenuto dell'Accordo che la documentazione economica, finanziaria, tecnica, strategica, i piani, le informazioni, i procedimenti, i brevetti, le licenze e qualunque altra informazione che una qualunque delle Parti abbia fornito per l'esecuzione dell'Accordo.

4. Le Parti, oltre a garantire l'integrità delle informazioni e dei dati, saranno ritenute responsabili anche del comportamento dei soggetti a qualunque titolo dalla stessa coinvolti nell'esecuzione delle attività contrattuali (es. dipendenti, consulenti e subappaltatori).

5. Le Parti, salvo quanto diversamente stabilito nell'Accordo, si obbligano a mantenere l'assoluta riservatezza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo e per il periodo di 5 anni dalla scadenza contrattuale, fatto salvo quanto fosse necessario per l'esecuzione dell'Accordo stesso o quando la divulgazione sia richiesta dalla legge o da una pubblica Autorità.

Ai sensi ed ai fini degli articoli 1341 e 1342 codice civile, le Parti dichiarano di aver discusso e negoziato ogni parte dell'Accordo, di stipulare quest'ultimo, nella forma dello scambio di corrispondenza, per fini che rientrano nella loro specifica attività professionale, senza necessità di approvazione specifica di clausole.

Per la Regione Piemonte

.....
(.....)

Per il Centro di Coordinamento RAEE

Fabrizio Longoni
(Direttore Generale)